



**COMUNE DI MONTESCUDO**

**PROVINCIA DI RIMINI**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.23 del 26/05/2012

## INDICE

**ART.1   PREMESSA**

**ART.2   FINALITA' E DEFINIZIONI**

**ART.3   AMBITO DI APPLICAZIONE**

**ART.4   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE  
FINALITA' ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO  
DI VIDEOSORVEGLIANZA**

**ART.5   INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI**

**ART.6   RESPONSABILE ED INCARICATI DEL  
TRATTAMENTO**

**ART.7   MODIFICHE REGOLAMENTARI**

**ART.8   ENTRATA IN VIGORE**

## ART. 1 -PREMESSA

1. In applicazione e nel rispetto:
  - a. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 -"Codice in materia di protezione dei dati personali";
  - b. del "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del 8 aprile 2010 emesso dal Garante per la protezione dei dati personali;
  - c. del "Decalogo delle regole per non violare la privacy", emesso dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento generale del 29 novembre 2000, che definisce i criteri a cui attenersi per lo svolgimento di attività di videosorveglianza;
  - d. dei pareri già espressi dal Garante per la protezione dei dati personali in merito a progetti di videosorveglianza in altre realtà e delle relative osservazioni espresse;
2. l'Amministrazione Comunale stabilisce quanto segue in merito alle finalità che si intendono perseguire attraverso il sistema di videosorveglianza e alle conseguenti procedure per la gestione operativa del sistema con particolare riferimento all'accesso, alla lettura ed al trattamento delle informazioni.

## ART. 2 - FINALITÀ E DEFINIZIONI

- 1) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Montescudo, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
- 2) Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative richiamate all'art.1;

## ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di video sorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Montescudo. L'impianto di videosorveglianza è finalizzato alla prevenzione ed alla repressione degli atti delittuosi, delle attività relative ad illeciti amministrativi di natura ambientale e degli episodi di microcriminalità che, perpetrati nel territorio comunale, possono determinare danni ai cittadini ed ai beni di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale, oltre che per ragioni di protezione civile legate alla sorveglianza del territorio comunale

ART. 4 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ  
ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.

- 1) Per gli adempimenti relative al trattamento dei dati personali si rinvia ai principi generali ed alle disposizioni dettate dal provvedimento in materia di video-sorveglianza datato 8/4/2010 del Garante della privacy ed ogni altro provvedimento che dovesse successivamente intervenire.

Art. 5 – INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI

- 1) Gli edifici e le aree da sottoporre a video controllo saranno individuati con deliberazione di Giunta Comunale, la quale potrà altresì deliberare di variare il numero delle telecamere o il loro posizionamento in relazione alle necessità.

ART. 6 – RESPONSABILE ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO

- 1) Compete al Sindaco designare con proprio provvedimento il Responsabile del trattamento dei dati e dell'utilizzazione degli impianti.
- 2) Il Responsabile, ai fini del disposto dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, può individuare, con proprio atto scritto, uno o più incaricati nel trattamento dei dati che operano sotto la diretta autorità del Responsabile ed attenendosi alle istruzioni da questo impartite.
- 3) Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

ART. 7 - MODIFICHE REGOLAMENTARI

- 1) I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
- 2) Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito dell'approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE

- 2) Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, entrerà in vigore nei termini di legge dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Montescudo.